

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

"FOCUS D."

PROVINCIA DI BOLOGNA
SANITA' e SERVIZI SOCIALI
Via Finelli, 8/A - 40122 BOLOGNA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione di promozione sociale senza fini di lucro, partitici, religiosi e sindacali, denominata "FOCUS D.", con sede in IMOLA, via CAVOUR 94 ed ha come simbolo una farfalla stilizzata.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione si prefigge di:

- promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della collettività;
- accrescere la cultura personale degli associati e non;
- favorire la coesione e i contatti umani fra gli associati e non, con eventuale coinvolgimento delle rispettive famiglie;
- costituire un momento di ricerca e di riflessione sulle tematiche della realtà quotidiana;
- intervenire con il proprio contributo nel contesto socio - culturale della realtà locale ove la associazione ha sede

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di :

- a) organizzare conferenze, dibattiti e spettacoli in serate aperte al pubblico e gratuite;
- b) promuovere incontri di approfondimento, in seno alla associazione, su varie tematiche ;
- c) instaurare, qualora se ne ravvisi l'opportunità, contatti con gli altri Enti culturali del territorio.

L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, libere e gratuite dei propri aderenti.

TITOLO II

ADERENTI



Art. 3

Ammissione

Possono aderire all'Associazione, tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive che condividono e dimostrano interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione impegnandosi a realizzarle.

Sono aderenti all'associazione:

- i soci fondatori
- le persone fisiche e gli Enti, con o senza personalità giuridica che, previa iscrizione e versamento della quota annuale, aderiscono e partecipano alla vita dell'associazione

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, hanno presentato domanda di ammissione.

La domanda, indirizzata al Presidente, viene esaminata dall'Assemblea che delibera in merito.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

La qualità di socio si acquisisce con il versamento della quota annuale stabilita dal Comitato Direttivo.

Non sussistono limitazioni né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'iscrizione all'Associazione o alla partecipazione alle attività da essa organizzate.

Art. 4

Diritti dei soci

L'adesione all'Associazione comporta, per i soci ordinari e fondatori, maggiori di età i seguenti diritti:

- diritto di voto per
 - l'elezione attiva e passiva
 - l'approvazione e la modifica dello Statuto nonché per le altre attribuzioni assembleari;
 - l'approvazione e modifica dei regolamenti;
 - l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- il diritto di essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'Associazione;
- il diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione secondo i modi e i limiti previsti nell'eventuale regolamento interno.

Art. 5

Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- a mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione e verso gli altri soci;
- a versare la quota associativa nell'entità e nei modi stabiliti dal Comitato Direttivo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altre risorse di proprietà dell'Associazione.

Art. 6

Esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Comitato Direttivo.

L'esclusione, su proposta del Comitato Direttivo, sarà deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che non versi la quota associativa per un anno solare ;
- che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi almeno trenta giorni prima della convocazione del Comitato Direttivo, consentendo la facoltà di replica al socio stesso ricorrendo all'Assemblea dei soci.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO III

ORGANI

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Tesoriere;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni anno di attività;
- b) provvede alla elezione del Comitato Direttivo
- c) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni proposti dal Comitato Direttivo;
- d) ratifica l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- g) stabilisce le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- h) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- i) delibera lo scioglimento dell'Associazione;

L'Assemblea viene convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate utilizzando idonee forme di pubblicità, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati. Al Comitato direttivo spetta di:

- a) nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) esaminare le domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea;
- f) nominare il Tesoriere;
- g) proporre modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) determinare l'entità della quota associativa annuale, salvo ratifica dell'Assemblea.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Comitato Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Comitato è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In difetto di tali formalità il Comitato è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti. In caso di particolare urgenza il Comitato Direttivo può essere convocato telefonicamente.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a voto palese con la maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza, relative deliberazioni del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario o di un consigliere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Decadenza o esclusione dei membri del Comitato Direttivo

Può essere dichiarato decaduto qualsiasi componente del Comitato Direttivo qualora effettui tre assenze consecutive ingiustificate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea. L'Assemblea, nella prima seduta successiva, procede all'eventuale ratifica delle citate nomine. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Comitato.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- c) verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- d) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Comitato Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione (in caso di mancanza del segretario);
- e) assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato Direttivo entro il termine improrogabile di 10 giorni.

In caso d'impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Art.12

Collegio dei Revisori dei conti

L'Assemblea può nominare, anche tra non soci, un Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri che durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Al Collegio dei Revisori dei Conti compete:

- il controllo e la vigilanza sull'intera gestione amministrativa, economica e finanziaria dell'Associazione;
- la presentazione della Relazione generale dei Conti all'Assemblea ordinaria dei soci;
- il diritto - dovere di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo con il diritto di esprimere il proprio parere, non vincolante (senza diritto di voto), in materia di deliberazioni che comportino impegni di spesa e assunzione di finanziamenti per l'Associazione con il compito di verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 13

Il Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa e tiene idonea contabilità dell'associazione effettuando le relative verifiche e controlli. Predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio.

Art.14

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi documentati previsti per gli associati di cui al precedente art.4

TITOLO IV

RISORSE

Art. 16

Patrimonio sociale e Risorse economiche



1. Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale dello stesso.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni, legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

2. Le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo il quale dispone sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Comitato Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

4. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

5. E' fatto comunque obbligo all'Associazione di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione nell'attività istituzionale

6. L'assenza di fini di lucro dell'Associazione viene intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

TITOLO V

BILANCIO

Art. 17

Bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere predisposto dal Comitato Direttivo e presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Comitato Direttivo che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Scioglimento

1. In caso di scioglimento per qualunque causa ,soddisfatte le eventuali passività dell'Associazione, il residuo patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, prioritariamente di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3-lett j della L.R. n.34/02.
2. La delibera riguardante lo scioglimento dell'Associazione sarà adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Art. 19

Rinvio alle leggi

1. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Sarà in ogni caso esclusa la forma di divisione dei proventi delle attività fra soci, anche in forma indiretta.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o diversamente disposto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Approvato dall'Assemblea dei soci il giorno 1 Settembre 2005



PROVINCIA BERGAMO
SANITÀ
VIA ...
...
...

2 SET. 2005

Manuela Capodelli

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "FOCUS D"

L'anno 2005, il giorno 1 Settembre, alle ore 20,45., presso la Sala Riunioni dell'hotel Olimpia via Pisacane 69, Imola, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Focus D." per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) modifiche allo Statuto sociale;
- b) varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Associazione, constatata la regolarità dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. Arcangela Potente .

Il Presidente presenta all'Assemblea le modifiche da apportare allo statuto sociale vigente secondo quanto proposto dal Consiglio direttivo. Dopo ampia discussione l'Assemblea, all'unanimità


delibera

l'approvazione dello Statuto sociale secondo il testo allegato al presente atto.

Alle ore 23 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea, previa stesura, lettura e approvazione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO


A. Potente



Allegato: STATUTO SOCIALE


IL PRESIDENTE

Viviana Casadio Montanari



PROVINCIA DI BOLOGNA
SANITÀ • SERVIZI SOCIALI
Via Finelli, 9/A - 40138 BOLOGNA

1/9/2005



AI SERVIZIO DI SICUREZZA SOCIALE E SANITA'
Via Finelli n. 9/a 40126 Bologna

Oggetto: Iscrizione al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale. L. n.383/2000; L.R. n.34 del 9.12.02-Delibera Giunta Regionale n.910/2003

Con riferimento alla nota dell'8-08-2005 PG. N. 0210573 dell'8-08-2005 Fasc. 15.5.3/21/2005 PROV. BO si fa presente che, secondo le direttive di codesto ufficio, si è provveduto alle seguenti integrazioni dello Statuto dell'Associazione "FOCUS D.":

- Articolo 16 punto 5 per quel che concerne l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali
- Articolo 16 punto 6 per quanto riguarda l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite
- Articolo 18 per quel che concerne
 - a) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette o differite
 - b) la devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
 - c) l'adozione della delibera riguardante lo scioglimento dell'associazione con il voto di almeno tre quarti degli associati
 - d) la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3 della L. R. n.34/02
- Articolo 8 per quanto riguarda il quorum previsto per la richiesta di convocazione dell'assemblea da parte dei soci: è previsto almeno un decimo degli associati
- Articolo 19 di rinvio normativo

Non sono espressi nello Statuto, invece,

- La durata perenne nel Consiglio Direttivo del "Past President"
- La valenza doppia del voto del Presidente

Si allegano al seguente atto:

1. Copia del verbale assembleare di approvazione delle variazioni dello Statuto
2. Copia dello Statuto vigente

Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare il seguente n. cellulare 348 2718 348

Imola

1/09/05

Viviana Casadio Montanari
Presidente

Viviana Casadio Montanari

Pervenuta al

e Sanità - 2. SET. 2005

FIRMA *Manuela Campedelli*